

Normativa e prassi

Un reddito agrario, uno d'impresa: gli Isa si applicano solo al secondo

18 Ottobre 2019

Il richiamo ai ricavi o ai compensi, per individuare i limiti di applicazione degli Indici, consente di affermare che questi sono istituiti solo per gli esercenti "attività di impresa, arti o professioni"

In presenza di tipologie di reddito tra loro diverse, uno agrario e l'altro d'impresa, derivanti da attività rientranti nello stesso studio Isa, a quello d'impresa si applicano gli indici, all'agrario no, perché non riconducibile ad attività di impresa o di lavoro autonomo. Il chiarimento, fornito dall'Agenzia a un imprenditore ittico con la **risposta n. 418** del 18 ottobre 2019, origina direttamente dalle disposizioni relative alle cause di esclusione dagli Isa.

In particolare, rilevano i tecnici del Fisco, il comma 6 dell'**articolo 9-bis**, DI n. 50/2017, al punto b), dove è scritto a chiare lettere che *"gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente... dichiara ricavi di cui all'**articolo 85**, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'**articolo 54**, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici"* (**articolo 2** Dm 28 dicembre 2018).

Il richiamo ai ricavi o ai compensi per individuare i limiti di applicazione degli Indici consente di affermare che questi sono stati istituiti esclusivamente per gli esercenti "attività di impresa, arti o professioni", riferendosi, perciò, a coloro che dichiarano redditi d'impresa di cui all'**articolo 55** del Tuir, ovvero redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni di cui al precedente **articolo 53**.

di
r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/reddito-agrario-dimpresa-isa-si-applicano-solo-al-secondo>